

# **Comune di Pellezzano**

## **Provincia di Salerno**

Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali  
ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019)

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

## SOMMARIO

Art. 1 .....	3
<b>Finalità e ambito di applicazione del regolamento .....</b>	<b>3</b>
Art.2 .....	3
<b>Definizione di irregolarità tributaria .....</b>	<b>3</b>
Art. 3 .....	3
<b>Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente.....</b>	<b>3</b>
Art. 4 <b>Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda .....</b>	<b>4</b>
Art. 5 .....	4
<b>Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze .....</b>	<b>4</b>
Art. 6 .....	5
<b>(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate) .....</b>	<b>5</b>
Art. 7 .....	5
<b>Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento.....</b>	<b>5</b>
Art. 8 <b>Disposizioni finali.....</b>	<b>5</b>

## **ART. 1**

### **FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
3. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi e canoni, comunque denominati: Tassa sui Rifiuti (TARI), Tributi sugli Immobili (ICI, IMU e TASI), Imposta di Soggiorno (IDS), Canone Unico Patrimoniale (CUP), oltre a quelli di futura istituzione
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

## **ART.2**

### **DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 4.000 (quattromila).
2. Il presente regolamento si applica anche nelle ipotesi di irregolarità tributaria relativa ad un numero di annualità pari o superiore a due, anche non consecutive, e anche se di importo inferiore a 4.000 euro.
3. Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni così come previsto dai comma 4 e 5 del successivo articolo 3.

## **ART. 3**

### **SOGGETTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE**

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di ulteriori licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.
2. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria di cui al precedente art. 2, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di "avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività", assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, previo riscontro formale sulla

permanenza dell'irregolarità da parte dell'ufficio tributi, viene emesso a cura dell'ufficio preposto SUAP il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di sospensione, l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.

3. I soggetti morosi che provvederanno, entro i suddetti termini, a regolarizzare la propria posizione dovranno presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzata al riscontro del corretto adempimento dell'obbligazione. L'ufficio tributi trasmetterà prontamente la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione all'ufficio competente, al fine di permettere la revoca del provvedimento di sospensione.

4. I soggetti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria anche presentando all'ufficio tributi istanza di rateizzazione. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento, entro i suddetti termini, della prima rata e relativa presentazione all'ufficio tributi di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il provvedimento di sospensione non verrà emesso o sarà revocato.

5. Ai fini della regolarizzazione del debito complessivo, compresi gli eventuali importi derivanti da precedenti rateizzazioni decadute, nell'ipotesi di cui al comma precedente, il periodo di dilazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando il numero di rate che sarà accordato ai sensi dei regolamenti vigenti.

6. In caso di riscontro di inadempimento dell'obbligazione, ai sensi del comma 3, o di mancato versamento della prima rata o di due consecutive ai sensi dei commi 4 e 5, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria, con conseguente riavvio dei termini del procedimento iniziale.

#### **ART. 4**

##### **TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE DI SOCIETÀ, CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA**

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di azienda o di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.

2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla nuova società o ente derivato dal processo di trasformazione ovvero di cessione.

#### **ART. 5**

##### **MODALITÀ DI VERIFICA IN CASO DI RILASCIO DI NUOVE ISTANZE**

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio SUAP procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività

svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

4. L'istante, laddove necessario, potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio competente, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria fermo restando le disposizioni del successivo articolo 6.

## **ART. 6**

### **MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ISTANZE GIÀ AUTORIZZATE**

1. Periodicamente, l'ufficio responsabile del tributo e/o del canone provvede ad inviare all'ufficio competente SUAP un elenco aggiornato dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive che risultano essere nello stato di irregolarità tributaria, eventualmente elaborato sulla base di linee guida operative preventivamente deliberate dalla Giunta comunale, al fine di avviare, a carico degli stessi, il procedimento di cui al precedente art. 3.

## **ART. 7**

### **COLLABORAZIONE TRA GLI UFFICI NELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

## **ART. 8**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il funzionario responsabile del procedimento può derogare alle disposizioni del presente regolamento, limitatamente alle dilazioni di pagamento o alla durata dei termini di cui al precedente art. 3 (non oltre il doppio), sulla base di opportuna e documentata motivazione.

2. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai vigenti regolamenti approvati dall'Ente.